



***Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.***

## **Art. 1**

### **Finalità e ambito di applicazione del regolamento**

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'art. 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono esclusivamente:
  - IMU
  - TARI
  - IMPOSTA DI SOGGIORNO
  - Altri tributi soppressi
3. Il presente regolamento si applica anche nel caso i predetti tributi siano affidati dal Comune, in gestione, in appalto o concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, il soggetto che effettua servizi di gestione o il concessionario coopereranno con il Settore Tributi ed Entrate Comunali del Comune e gli altri Settori interessati per dare attuazione al Regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

## **Art. 2**

### **Definizione di irregolarità tributaria**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorquando, il soggetto contribuente abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1, per omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, a seguito di emissione di avviso di accertamento, non sospeso amministrativamente o giudizialmente o di avvio della riscossione coattiva.
2. Il limite di importo al di sopra del quale si concretizza l'irregolarità

rilevante ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è costituito dalla somma dei debiti IMU, TARI, IMPOSTA DI SOGGIORNO e altri Tributi soppressi, pari complessivamente ad almeno Euro 2.000.

La predetta soglia di applicabilità, quindi, è riferita a ciascun singolo tributo ovvero alla somma dei tributi.

3. La rateizzazione delle pendenze tributarie, accolta dall'Ufficio, ha effetto sanante delle irregolarità.

La rateizzazione esclude l'irregolarità rilevante ai fini dell'applicazione del presente Regolamento solamente in costanza di tempestività e regolarità dei versamenti alle relative scadenze.

### **Art. 3**

#### **Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente**

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive di beni e servizi che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Parimenti nel caso di segnalazioni certificate di inizio attività uniche o condizionate.

### **Art. 4**

#### **Modalità di verifica in caso di richiesta di nuovo provvedimento**

1. All'atto della presentazione di ogni istanza per il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, ovvero in occasione della presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive di beni e servizi, il soggetto istante allega apposita autocertificazione della propria regolarità tributaria ovvero apposito certificato del Settore Tributi ed Entrate Comunali dell'Ente di data non anteriore a mesi sei.

2. Nel caso istante sia una persona fisica che agisce per conto proprio e della propria impresa individuale, la regolarità tributaria è quella relativa anche alla propria posizione personale, non sussistendo autonomia patrimoniale tra persona fisica e imprenditore semplice.

Nel caso istante sia una società di persone oppure una società di capitali, dotata di autonomia patrimoniale, e a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria è quella relativa esclusivamente a

detta persona giuridica istante.

3. In caso di regolarità tributaria autocertificata o di certificato di data ulteriore a mesi sei, l'Ufficio competente per materia provvede a inoltrare istanza di verifica della regolarità tributaria al Settore Tributi ed Entrate Comunali entro trenta giorni dall'inizio dell'attività per cui l'istanza è stata presentata.

Il Settore Tributi ed Entrate Comunali dell'Ente procede alla verifica entro i successivi trenta giorni.

Laddove, in esito all'accertamento, sia verificata la sussistenza di irregolarità tributarie non dichiarate, l'Ufficio competente per materia procede a denunciare l'istante all'Autorità giudiziaria – a mezzo della Polizia Municipale – per falsa autocertificazione, nonché all'immediata notifica o della revoca del titolo ovvero di un apposito atto di autotutela sulla segnalazione certificata di inizio attività.

## **Art. 5**

### **Modalità di verifica dei provvedimenti già rilasciati**

1. In sede di prima applicazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente con cadenza annuale, i Settori competenti per materia provvederanno ad inviare al Settore Tributi ed Entrate Comunali l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni titolari di SCIA, per i quali intendono far verificare eventuali posizioni soggettive di irregolarità tributaria.

2. Il Settore Tributi ed Entrate Comunali, procederà alla verifica dello stato di regolarità tributaria, inviando ai Settori richiedenti, laddove riscontri delle irregolarità nei versamenti nella fase accertativa e coattiva, l'elenco dei soggetti morosi per la notifica agli interessati, da parte dei Settori richiedenti, della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, con assegnazione di un termine di 90 giorni per la regolarizzazione.

3. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi l'Ufficio competente per materia emette e notifica il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.

4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il

predetto termine di 90 giorni, i provvedimenti amministrativi di cui al primo capoverso del presente comma verranno revocati entro 30 giorni.

5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal Regolamento Generale delle Entrate/Regolamento di Rateizzazione/Regolamento di Riscossione coattiva o da quelli specifici dei tributi oggetti del debito.

In caso di rateizzazione delle somme dovute, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento speciale sulle rateizzazioni approvato dalla Giunta comunale e, in particolare, nella vigenza dell'accordo sottoscritto con il Governo nazionale (cd. Patto per Salerno), la deliberazione n. 252 del 19/7/2022, per cui il mancato rispetto del piano di rateizzazione fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.

#### **Art. 6**

##### **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

#### **Art. 7**

##### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Salerno della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.